

Approvato con delibera GC n. 119 del 28.11.2019

Modificato con delibera GC n. 67 del 31.08.2023

MODALITA' DI UTILIZZO DEL TEATRINO DELLA SCUOLA "B. FENOGLIO"

Articolo 1

Al fine di favorire attività a carattere culturale, l'uso del teatrino "B. Fenoglio" è concesso senza preclusioni, con precedenza ai residenti del Comune, ad Enti, associazioni o gruppi con sede sul territorio, che non abbiano scopo di lucro e non svolgano attività commerciali o equiparabile.

Il teatrino è innanzitutto una struttura costruita e pensata per le esigenze della popolazione scolastica e, solo secondariamente, le associazioni locali possono usufruire di tale struttura.

Per tale ragione le attività didattico-culturali, promosse dalle Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, nonché le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, avranno priorità assoluta rispetto alle richieste d'uso del teatrino da parte di altri Enti, Gruppi, Associazioni o Società.

Articolo 2

Il calendario e l'orario di apertura e di chiusura del teatrino e l'attività all'interno del medesimo saranno coordinate e disciplinate dall'Amministrazione Comunale, in stretta collaborazione con la Direzione dell'Istituto Comprensivo.

Articolo 3

I richiedenti (Enti, Associazioni, Gruppi Privati o Società) si assumono la responsabilità del pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per i luoghi pubblici e di tutte le normative vigenti relative al settore.

La pulizia del teatrino, del retropalco e della saletta attigua per le attività autorizzate oltre l'orario scolastico, è a cura dell'Amministrazione comunale che si avvarrà di un servizio in appalto esterno.

Articolo 4

All'interno del teatrino e nei locali accessori si deve mantenere sempre un comportamento corretto.

All'interno del teatrino e dei locali accessori è assolutamente vietato fumare.

Per i rifiuti è obbligatorio l'utilizzo degli appositi cestini che dovranno essere svuotati ogni giorno al termine delle attività svolte.

Nel teatrino è tassativamente vietato consumare cibi o bevande.

Articolo 5

Nell'uso degli impianti e delle attrezzature, chiunque è tenuto ad osservare tutte quelle serie di precauzioni volte ad evitare danneggiamenti di qualsiasi genere.

Tutte le attrezzature usate devono essere riposte o lasciate in perfetto ordine.

Ogni fruitore al momento dell'ingresso e comunque prima di iniziare la propria attività, nel caso in cui rilevi irregolarità di qualsiasi genere, è tenuto a segnalarlo immediatamente al custode al fine di evitare l'eventuale accollo di responsabilità.

Eventuali danni arrecati alle attrezzature, alla struttura, all'arredamento o agli impianti, saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale con spese a carico del responsabile del Gruppo e/o dell'Associazione che li ha causati.

Nel caso in cui non si individui uno specifico responsabile, il costo sarà suddiviso tra tutti gli utilizzatori del teatrino.

L'Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per oggetti, valori e vestiario lasciati incustoditi nel teatrino e/o nei locali annessi.

Non si assume inoltre responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che potrebbe accadere all'interno dell'impianto stesso.

Si intendono salve le responsabilità derivanti da difetti dell'impianto.

Articolo 6

Tutti coloro che vogliono usufruire del teatrino e delle sue attrezzature, per le attività ordinarie, devono presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale entro il 15 giugno di ogni anno e comunque almeno 15 giorni prima dell'inizio delle attività.

Le richieste verranno vagliate ed i criteri di assegnazione delle ore saranno i seguenti:

- 1) associazioni/società loggesi che svolgono attività non di tipo commerciale o in qualche modo riconducibile ad esso;
- 2) associazioni/società loggesi che svolgono attività che si possono svolgere esclusivamente in teatro;
- 3) singoli cittadini loggesi che svolgono attività non di tipo commerciale o in qualche modo riconducibile ad esso;
- 4) singoli cittadini loggesi che svolgono attività che si possono svolgere esclusivamente nel teatrino;
- 5) associazioni/società non loggesi che svolgono attività non di tipo commerciale o in qualche modo riconducibile ad esso;
- 6) associazioni/società non loggesi che svolgono attività che si possono svolgere esclusivamente nel teatrino;

- 7) singoli cittadini non loggesi che svolgono attività non di tipo commerciale o in qualche modo riconducibile ad esso;
- 8) singoli cittadini non loggesi che svolgono attività sportive che si possono svolgere esclusivamente nel teatrino.

L'utilizzo del teatrino è consentito nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 30 luglio.

Articolo 7

Tutti coloro che richiedono l'uso del teatrino devono versare un deposito cauzionale.

Detto deposito di € 250,00 annui, sarà restituito alla scadenza del periodo autorizzato, salvo suo utilizzo per rifondere eventuali danni arrecati o per rifondere eventuali inadempienze.

Articolo 8

La tariffa oraria, da versare a titolo di rimborso spese (luce, riscaldamento, uso impianti, manutenzione locale), verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 9

L'uso del teatrino è concesso dal termine dell'orario di lezione della scuola primaria, improrogabilmente fino alle ore 23, salvo casi eccezionali da valutare singolarmente. Gli utenti sono tenuti a rispettare gli orari di inizio e di termine delle proprie attività.

Articolo 10

I richiedenti dovranno versare l'importo al termine di ogni trimestre, sulla base delle ore prenotate. Verranno decurtate esclusivamente le ore non utilizzate imputabili a cause di forza maggiore o a mancato utilizzo per esigenze dell'Amministrazione o della Scuola.

Articolo 11

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva, a seguito di segnalazioni di violazione in tutto o in parte del presente disciplinare, di procedere immediatamente ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- incameramento della cauzione
- multa di euro 100,00
- multa di euro 300,00
- sospensione dell'attività per una settimana
- sospensione dell'attività per un mese
- sospensione dell'attività fino a fine stagione sportiva
- revoca permanente dell'autorizzazione

Articolo 12

L'accesso alla struttura è consentito solo previa sottoscrizione, per presa visione ed accettazione, del presente disciplinare da parte del responsabile della società o gruppo richiedente.